



**MICROSPIE NELLA MACCHINA DELLA MOGLIE, NESSUN REATO. IL TRIB. DI TARANTO SEGUE LA CASSAZIONE**

**A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)**

**INDICE:**

- 1. INTRODUZIONE;**
- 2. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO;**
- 3. L'ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLA CASSAZIONE;**
- 4. CONCLUSIONI.-**

## **1. INTRODUZIONE**

Un uomo tarantino è finito a processo con accuse gravi: **atti persecutori (stalking) nei confronti della moglie, violazione di domicilio e percosse anche al figlio minorenni**. A queste imputazioni si aggiungeva quella di aver installato un **registratore nascosto nell'auto della donna**, con cui si stava separando, condotta ritenuta potenzialmente idonea a integrare il reato di **interferenze illecite nella vita privata** previsto dall'art. 615-bis c.p.-

## **2. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO**

Il caso è approdato davanti al **Tribunale di Taranto**, giudice Caroli, che si è trovato a dover affrontare un nodo interpretativo non nuovo: **l'abitacolo di un'automobile può essere considerato "luogo di privata dimora"**? E, di conseguenza, l'installazione di un **GPS** o di un **registratore occulto** può configurare reato?

L'imputato è stato **condannato a un anno e dieci mesi di reclusione, con pena sospesa, revoca del braccialetto elettronico e non menzione della condanna**. Confermate le contestazioni di **stalking, violazione di domicilio e percosse**.-

Diversa la sorte dell'accusa relativa alle interferenze illecite nella vita privata: il Giudice ha assolto l'uomo perché "il fatto non sussiste". Secondo la motivazione, infatti, l'autovettura - salvo casi eccezionali, come ad esempio se usata come abitazione - **non costituisce luogo di privata dimora** e, pertanto, non ricade nella sfera di applicazione dell'art. 615-bis c.p.-

Ne consegue che anche una registrazione di conversazioni avvenute all'interno del veicolo non integra, di per sé, il reato contestato.-

Una conclusione che può sembrare non condivisibile, ma che rispecchia fedelmente l'attuale stato della giurisprudenza.-

### 3. L'ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLA CASSAZIONE

La decisione tarantina non rappresenta un caso isolato, bensì si inserisce in un **filone interpretativo consolidato della Corte di Cassazione**. La Suprema Corte, infatti, ha più volte escluso che l'autovettura rientri nella nozione di privata dimora, a meno che non sia adibita in modo stabile a uso abitativo.

In questo solco, l'uso di dispositivi di localizzazione (come i GPS) o di strumenti di registrazione occultati in un'auto viene spesso **assimilato al semplice pedinamento**: un comportamento che, in sé, non è punito penalmente, se non quando confluisce in **molestie o stalking**, ipotesi severamente sanzionate dall'ordinamento.

### 4. CONCLUSIONI

La decisione del Tribunale di Taranto conferma un principio chiaro: l'auto non è "casa", e dunque non gode della stessa tutela penale della privata dimora. Ciò significa che l'uso di microspie o GPS, per quanto inquietante, non integra automaticamente il reato di interferenze illecite.-

Resta però un dato di fatto: simili condotte, se inserite in un contesto di violenza o persecuzione, diventano parte integrante di reati ben più gravi, come lo stalking o le molestie.-